

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA SENZA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 118 comma 1 L.R. 1/2015

In ottemperanza dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i, nonché dell'art. 118 comma 1 del T.U. Regionale n.1 del 21/01/2015 e s.m.i, i seguenti interventi edilizi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e dello strumento urbanistico su tipologie e materiali utilizzabili, possono essere realizzati liberamente.

Devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, come previsto all'articolo 114, comma 11, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge. Sono esclusi, fatta salva la manutenzione ordinaria, gli interventi riguardanti edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra di cui alla DGR 420/07 e s.m.i.

a) la manutenzione ordinaria¹;

b) l'eliminazione di barriere architettoniche relative ad edifici ed aree che non riguardi interventi sulle parti strutturali dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;

d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I (Regolamento Regionale n. 2/2015), comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità²

e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g)³;

f) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale

g) le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, cisterne anche interrato, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche

h) le serre mobili stagionali anche aventi tipologia a tunnel, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui all'atto di indirizzo di cui all'art. 248, comma 1 lett. o) (DGR 851 del 13/07/2015) con altezza massima al colmo di ml. 4,50

l) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di cui all'articolo 89, comma 2, terzo periodo.

¹ a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

² Vedasi art. 21 comma 3 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) o), p) del Regolamento Regionale n. 2/2015

³ g) "opere interne", quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti